



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Classico G. Leopardi di Recanati (Macerata)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2020

Norme in materia di biblioteche carcerarie

ONOREVOLI SENATORI! - La cultura, cioè l'acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo delle capacità logiche e creative, la possibilità di fare nuove esperienze e trarne insegnamenti, svolge un ruolo fondamentale nella formazione della persona umana. La mancanza di occasioni culturali, infatti, può condizionare negativamente, assieme ad altri fattori sociali, morali e psicologici, il processo di sviluppo personale. Tale sviluppo non si può, peraltro, considerare mai concluso o definitivamente pregiudicato da esperienze negative pregresse.

Infatti, anche la persona detenuta è chiamata dalla Costituzione (articolo 27) a vivere la propria condizione come un'occasione per rivedere e riordinare la sua personalità e la sua condotta.

Certo, devono esistere le condizioni perché ciò avvenga (conosciamo le complesse e spesso drammatiche difficoltà - specie in questo periodo di emergenza sanitaria - nelle quali si trovano le persone recluse e con loro il personale carcerario a causa delle carenze di spazi e strutture). D'altra parte, gli stessi Padri Costituenti dimostrarono, nella discussione sull'articolo 27, di considerare arduo l'obiettivo indicato nel citato articolo 27. Tuttavia, noi riteniamo che sia possibile e giusto perseguirlo, non soltanto per formale rispetto nei confronti delle norme vigenti (Costituzione italiana, Legge 354 del 26 luglio 1975, Risoluzione ONU del 30 agosto 1955 contenente regole minime per il trattamento dei detenuti, Raccomandazione R (2006)2 del consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, ecc.), ma anche per il senso di rispetto che si

deve alla persona umana e nell'interesse stesso della società, che potrà godere dei positivi effetti prodotti dalla rieducazione del condannato.

A questo fine abbiamo pensato di collegare l'esercizio del diritto alla cultura e al lavoro, come fattori essenziali alla realizzazione del percorso rieducativo delle persone detenute in carcere.

Considerando anche le difficoltà economiche dei bilanci pubblici, abbiamo ritenuto che fosse realizzabile un incremento del patrimonio librario a disposizione delle persone carcerate attraverso la creazione di reti (off-line) con le biblioteche territoriali. In questo modo sarebbe possibile da parte delle persone carcerate attingere a un catalogo molto più vasto di quello a disposizione nelle singole Istituzioni carcerarie, aumentando inoltre i testi fruibili in lingua straniera, esigenza particolarmente sentita a causa della composizione nazionale della popolazione carceraria (articoli 2 e 3). Tale soluzione è stata già sperimentata in scala territoriale nella città di Roma.

Inoltre abbiamo previsto un'esperienza di formazione e lavoro nel settore bibliotecario (articoli 4 e 5), inserendo la possibilità di frequentare corsi per tecnico di biblioteca e di svolgere attività di lavoro volontario presso le biblioteche del territorio, che a loro volta beneficeranno della collaborazione prestata.

Gli oneri finanziari, modesti, necessari per le attrezzature e le dotazioni, saranno reperiti tramite un apposito stanziamento di bilancio (articolo 6).

—

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Finalità)

Al fine di migliorare le misure volte ad assicurare il rispetto della dignità della persona e un trattamento teso, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale delle persone detenute, la presente legge dispone:

- a) il potenziamento del servizio bibliotecario all'interno degli Istituti attraverso la sua integrazione con il sistema bibliotecario territoriale e l'ampliamento del catalogo con testi in lingua straniera, pari al 20% del totale;
- b) la realizzazione di percorsi di formazione professionale nel campo della catalogazione bibliografica rivolti alle persone detenute in carcere, anche al fine di consentire lo svolgimento di attività di inserimento lavorativo volontario nelle biblioteche territoriali.

Art. 2

(Messa a disposizione dei cataloghi bibliotecari territoriali)

Nell'ambito di loro competenza, le Regioni adottano i provvedimenti necessari per realizzare il trasferimento, su idoneo supporto digitale off-line, dei cataloghi bibliotecari On-line public access catalogue (OPAC), del territorio immediatamente adiacente a ciascun Istituto penitenziario.

Le Direzioni degli Istituti penitenziari provvedono a garantire la disponibilità di un PC che consenta ai detenuti la consultazione dei cataloghi forniti dalle OPAC.

Gli Istituti penitenziari dovranno mettere a disposizione dei detenuti dei dispositivi elettronici che consentano la lettura dei libri in formato digitale in numero adeguato a garantire la diffusione della lettura all'interno di ciascuna struttura.

Art. 3

(Prestito interbibliotecario)

Le Istituzioni carcerarie e le biblioteche comprese nell'ambito territoriale di riferimento, sottoscrivono una convenzione che disciplina il prestito interbibliotecario con le biblioteche degli Istituti penitenziari a favore delle persone detenute che intendano consultare il patrimonio bibliografico disponibile.

Art. 4

(Dibattiti ed esperienze di lettura)

Potranno essere organizzati dibattiti anche tra gli stessi detenuti, seguendo un percorso di lettura comune che li porti a leggere lo stesso libro e a discutere sulle tematiche principali di esso, affinché possa diventare un'esperienza costruttiva per il detenuto e fonte di ispirazione per lui anche dopo aver scontato la sua pena ed essere uscito dal carcere.

Art. 5

(Formazione professionale)

L'amministrazione penitenziaria provvede alla stipula di convenzioni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e con le Regioni per l'organizzazione

di corsi di formazione affidati ad enti accreditati, selezionati sulla base di un bando pubblico.

I corsi di formazione riguarderanno sia i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano, sia elementi di teoria e tecnica della catalogazione bibliografica in analogico e in digitale. Per i detenuti stranieri sarà previsto l'insegnamento della lingua italiana e la fornitura di materiale didattico, quali libri e riviste, in lingua.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualifica professionale corrispondente a tecnico di biblioteca.

L'accesso ai corsi sarà valutato da una Commissione, composta dal direttore del carcere e dai rappresentanti di centri territoriali dell'impiego, attraverso colloqui destinati a conoscere le attitudini e le professionalità del detenuto.

Art. 6

(Inserimento lavorativo volontario)

I detenuti che avranno ottenuto l'attestato professionale di cui al precedente articolo, potranno, su base volontaria, fare richiesta di inserimento lavorativo presso le biblioteche territoriali, dove verranno impiegati nelle attività lavorative conformi al profilo professionale acquisito.

A questo scopo, le competenti Istituzioni penitenziarie, provvederanno a disciplinare con apposite convenzioni lo svolgimento di tale attività.

Al detenuto, in base all'impegno mostrato nella attività lavorativa, saranno riconosciuti permessi premio o riduzioni della pena o il godimento di un regime di semi-libertà. La re-

munerazione corrisponde a quanto stabilito nei contratti collettivi della categoria di riferimento. Al termine del periodo lavorativo, l'ente presso il quale il detenuto svolge la sua attività lavorativa gli rilascia un attestato da poter inserire in un successivo curriculum, al pari di altre esperienze lavorative.

Art. 7

(Incontri formativi con esperti)

Le Regioni stanzieranno a prosieguo risorse necessarie per l'organizzazione di incontri formativi al fine di incentivare la riflessione e il confronto sugli argomenti dei libri letti, con la partecipazione eventuale di scrittori, autori e/o professori.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

Per le coperture dei maggiori oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 84.000, è autorizzata per l'anno 2021 la spesa di euro 84.000 cui si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.

Della cifra proposta, euro 14.000 saranno da imputare ai testi in lingua straniera.